



# Confartigianato



Associazione Artigiani  
Piccole e Medie Imprese di Trieste

Spettabili Imprese Associate,

con il 1° gennaio 2021 (è attesa quanto auspicata una congrua proroga) tutti gli Istituti di Credito dovranno applicare le nuove, più stringenti, disposizioni europee in merito alle soglie di rilevanza sulle esposizioni creditizie in arretrato dei debitori e che riguardano sostanzialmente la definizione di default delle imprese.

Secondo le nuove regole - in particolare il Regolamento UE 171/2018 del 19/10/2017, le Linee Guida EBA e le note esplicative di Banca d'Italia del 15/10/2020 – la Banca è tenuta a classificare un **esposizione in default** quando l'impresa è in arretrato da oltre 90 giorni su un'obbligazione creditizia rilevante. Per determinare la rilevanza dell'esposizione è stata identificata **una soglia di rilevanza** articolata in due componenti:

- a. Una componente assoluta pari a 500 euro **(ridotta a 100 euro nel caso di privati e piccole imprese che presentano un'esposizione verso la banca per un ammontare complessivamente inferiore a 1 milione di euro)**
- b. Una componente relativa pari all'1% dell'importo totale delle esposizioni dell'impresa verso la banca finanziatrice o gruppo bancario di riferimento. (n.b. La Banca d'Italia potrebbe individuare soglie diverse, comprese tra lo 0 e il 2,5% per le Banche non di rilevanza europea)

**L'esposizione è quindi classificata in default quando la stessa per un periodo superiore a 90 giorni consecutivi supera la soglia di rilevanza sia per quanto riguarda la componente assoluta che quella relativa.**

Al superamento delle **due soglie**, scatterà la segnalazione presso la **Centrale Rischi della Banca d'Italia**, l'imprenditore diventerà in automatico un cattivo pagatore e per un certo tempo non potrà ricorrere all'aiuto di alcun istituto di credito

Giova specificare che:

1 – L'eventuale default su una singola esposizione comporta l'automatico default di tutte le esposizioni essere dell'impresa nei confronti della singola banca o gruppo bancario, salvo nel caso delle esposizioni complessive inferiori a 1 milione di euro: in questo caso la banca ha la discrezionalità di applicare o meno la definizione di default a livello di singola linea di credito. L'impresa in default comunque, anche con riferimento a un solo finanziamento, per una sorta di effetto domino si potrebbe veder passare in stato di default tutte le sue esposizioni nei confronti della banca.

2 – I giorni di arretrato si calcolano a partire dal giorno successivo alla data in cui gli importi dovuti alla banca a titolo di capitale, interessi e commissioni non siano stati corrisposti ed abbiano superato le soglie di rilevanza.

3 – **NON** è consentita la compensazione degli importi scaduti con altre linee di credito non utilizzate dallo stesso debitore. La banca dovrà quindi classificare l'impresa in default anche qualora abbia linee di credito ancora disponibili con la stessa banca che potrebbero essere utilizzate per la compensazione degli inadempimenti in essere ed evitare il default.


4 – Il default di un'impresa potrebbe avere conseguenze anche su imprese ad essa collegate da legami di controllo o di natura economica.

5 – **Le situazioni tecniche di arretrato** dovute al malfunzionamento del sistema di pagamento o a errori nei processi della banca che comportano un ritardato o un inesatto accredito del pagamento effettuato, **NON** determinano il default dell'impresa.

6 – Per uscire dal default devono trascorrere almeno tre mesi dal momento in cui non sussistono più le condizioni per classificare l'impresa in default.

7 – Le nuove regole devono essere applicate non solo dalle banche ma anche da tutti gli intermediari finanziari non bancari che esercitano il servizio di finanziamento sotto qualsiasi forma (ad es. società di leasing).

**È fondamentale, quindi, onorare con puntualità le scadenze di pagamento previste contrattualmente e di rispettare il piano di rimborso dei propri debiti non trascurando anche importi di modesta entità, al fine di evitare la classificazione a default che rileva anche ai fini della segnalazione in Centrale Rischi di Banca d'Italia e che porterebbe la Banca ad avviare azioni di tutela dei propri crediti.**



Cordialità

Il Segretario Generale

(Enrico Eva)